



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA NERVI

Seduta del 05/11/2024

FATTO

Parte ricorrente espone di aver stipulato, con l'intermediario resistente, un primo contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto (codice XXX327 – di seguito anche "Contratto 1"). Il contratto è stato sottoscritto in data 12 febbraio 2015, per un importo pari a € 38.737,20, da rimborsare in n. 120 rate di € 322,81 ciascuna; esso è stato estinto anticipatamente con decorrenza 11° gennaio 2020, in corrispondenza della rata n. 57.

Parte ricorrente contesta i conteggi estintivi effettuati dall'intermediario e chiede la restituzione degli interessi, delle commissioni e degli oneri non goduti; la pretesa è stata quantificata in € 803/12, oltre interessi e spese di assistenza professionale.

Parte ricorrente espone poi di aver stipulato, con il medesimo intermediario, un secondo contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto (codice XX955 – di seguito anche "Contratto 2"). Il contratto è stato sottoscritto in data 26 novembre 2019, per un importo pari a € 42.000,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 350,00 ciascuna; esso è stato estinto anticipatamente con decorrenza 11 gennaio 2024, in corrispondenza della rata n. 47.

Parte ricorrente contesta i conteggi estintivi effettuati dall'intermediario, e chiede la restituzione delle commissioni e degli oneri non goduti; la pretesa è stata quantificata in € 939/72, oltre interessi e spese di assistenza professionale.

L'intermediario resiste alla pretesa. Sostiene che le voci commissionali di cui ora il



ricorrente chiede il rimborso hanno natura *upfront*, e che tali oneri non devono essere rimborsati in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.

I. Con riguardo al Contratto 1, parte ricorrente chiede il rimborso della commissione di istruttoria.

La decisione circa la ripetibilità di tali oneri commissionali deve essere assunta alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale (n. 263/2022), la quale ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito – con modificazioni – nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

L'abrogazione del riferimento alle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia ha fatto venir meno il fondamento della distinzione tra costi *cd. upfront* e *cd. recurring*, con conseguente attribuzione al cliente del diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti al momento della sottoscrizione, inclusi quelli *upfront*.

Il quadro è stato poi completato con l'apposito intervento normativo concretizzatosi con l'art. 27 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con la legge n. 136/2023.

II. Ciò chiarito, ad avviso del Collegio la voce presenta natura *recurring*; tale qualificazione scaturisce dall'esame della clausola contrattuale, che fa riferimento ad attività tra loro non omogenee, quali "*acquisizione e analisi documentazione, istruzione pratica, liquidazione ed erogazione del finanziamento nonché attività di promozione e collocamento finalizzata all'erogazione del finanziamento*"; si veda in tal senso la decisione n. 9498/2024.

Il relativo rimborso deve dunque essere calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, alla luce di quanto a suo tempo indicato dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/2019.

All'esito dell'applicazione del criterio di rimborso ora indicato, l'importo da restituire è pari ad € 803/12.

III. Passando ora al Contratto 2, anche in questo caso la domanda verte sulla commissione di istruttoria.

In questo caso, tuttavia, la voce commissionale deve essere qualificata come *upfront*, stante la diversa formulazione contrattuale. Il relativo rimborso deve essere calcolato secondo il criterio della curva degli interessi, alla luce di quanto a suo tempo indicato dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/2019.

All'esito dell'applicazione del criterio ora indicato, l'importo da restituire è pari ad € 604/86.

IV. In conclusione, il totale dovuto alla ricorrente ammonta a complessivi € 1.407,98. Nulla è dovuto ad altro titolo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.408,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO